

CAPITOLO 9

Il recesso e l'esclusione del socio

Sommario: 1. Il recesso del socio - 2. Le modalità per il recesso - 3. Esclusione del socio.

1. IL RECESSO DEL SOCIO

Nell'uscita del socio da una società di capitali si realizzano due diversi interessi:

- quello del socio ad essere rimborsato di una somma pari al valore effettivo della propria quota di partecipazione;
- quello della società a conservare intatto il proprio equilibrio finanziario.

Il recesso di un socio da una società di capitali è sempre stato considerato una fattispecie particolare. Anche perché recedere **significa infatti ottenere la liquidazione della propria partecipazione** e quindi anche il rimborso di quanto conferito.

Nella disciplina della società a responsabilità limitata il recesso, per la prima volta regolato dall'art. 2473 c.c. in modo autonomo rispetto alla società per azioni, non è compreso nella normativa sulla modificazione dell'atto costitutivo, bensì in quella concernente i conferimenti e le quote: insomma assume, per così dire, i caratteri di un diritto primario del socio.

I **casì di recesso** previsti dall'art. 2473 c.c. sono i seguenti:

- quelli stabiliti dall'atto costitutivo della società, in primo luogo, e quindi, "in ogni caso", per i soci che non vi hanno consentito, le cause elencate di seguito;
- il cambiamento dell'oggetto sociale;



ORIENTAMENTO COMITATO TRIVENETO DI NOTAI IN MATERIA SOCIETARIA (SETTEMBRE 2006)

I.H.1 - (MODIFICA DELL'OGGETTO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04) - Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell'oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l'art. 2473 c.c. parli semplicemente di "cambiamento dell'oggetto", ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell'attività sociale (così come prescrive espressamente l'art. 2437 c.c. per le società per azioni).

- la trasformazione della società;
- la fusione o scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;

- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei "particolari diritti" attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c. in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;
- la mancata fissazione di un termine di durata della società, e in questo caso il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi (termine elevabile fino a un anno mediante apposita previsione statutaria);



ORIENTAMENTO
COMITATO TRIVENETO DI NOTAI IN MATERIA SOCIETARIA (SETTEMBRE 2006)

I.H.3 - (MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DA INDETERMINATO A DETERMINATO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04) - L'introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l'eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.

- in presenza di clausole dell'atto costitutivo che vietano la trasferibilità della partecipazione *inter vivos* o *mortis causa*, oppure che lo subordinano all'altrui gradimento (sia in caso di gradimento incondizionato, sia in caso di condizioni che concretamente impediscano il trasferimento).

Inoltre l'art. 2481-*bis* c.c. dispone che in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetti al socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da lui possedute, ma l'atto costitutivo può prevedere (a meno che non si tratti di ricostituzione del capitale a seguito di perdite) che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in questo caso appunto spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Ricordiamo, che essendo ormai l'autonomia statutaria la regola basilare della società a responsabilità limitata, è chiaro che nel suo atto costitutivo **possono essere liberamente introdotte ipotesi di recesso ulteriori e diverse.**

Occorre peraltro rilevare come, in tema di s.p.a. (art. 2437 c.c.), siano previsti altri casi di recesso, che sarà bene, a questo punto, introdurre statutariamente nella s.r.l., stante la loro rilevanza.

Essi sono:

- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la proroga del termine di durata della società;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Sotto quest'ultimo aspetto, va comunque ricordato che per l'art. 2469, comma 2 c.c., ha diritto di recesso il socio (o i suoi eredi) qualora l'atto costitutivo:

- ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti;
- ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte.

In questi ultimi due casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Questo, come si osserva nella relazione, a tutela della buona fede contrattuale e *"per impedire così comportamenti che pregiudichino l'interesse delle altre parti di un rapporto come quello societario"*.



Tribunale Roma, 14 marzo 2018

La disciplina delineata dal legislatore per la società azionaria agli artt. 2437-bis c.c. e 2437-*quater* c.c. in tema di diritto di recesso non può essere applicata analogicamente alla società a responsabilità limitata.

Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-bis c.c. e dell'art. 2437-*quater* c.c., nella società per azioni il recedente rimette nella disponibilità della società e, per essa, degli amministratori, il potere di alienare i titoli azionari e, proprio in vista dell'attribuzione alla società della legittimazione a disporre delle azioni, si prevede, da un lato, il deposito di queste ultime presso la sede sociale e, dall'altro, l'incedibilità per il socio delle stesse. La possibilità, per la società, di porre in essere, tramite i suoi amministratori, il procedimento di vendita delle azioni previsto dalla disciplina legale si fonda sulla configurazione della società medesima come vero e proprio "commissario per la vendita"; e, a conclusione di quel procedimento, coloro che avranno esercitato il diritto di opzione saranno titolari delle azioni nonché legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

Al contrario, nella società a responsabilità limitata non è previsto alcun divieto di cedibilità della partecipazione né alcuna formalità volta a vincolare la medesima; non è prevista alcuna esplicita attribuzione di poteri agli amministratori né viene predisposto un meccanismo di ordine pubblicitario in relazione alle fasi che precedono la formalizzazione dell'eventuale acquisto della quota da parte dei soci.

Sotto un primo profilo, appare evidente che l'attribuzione agli amministratori di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente costituisce oggetto di una norma di carattere eccezionale in quanto incidente sulla facoltà di disposizione del recedente e determinante una limitazione delle sue prerogative proprietarie.

Sotto altro profilo, la rimessione da parte del socio della disponibilità della partecipazione a favore degli amministratori si accompagna, giustificandosi, ad un elemento che risulta strettamente funzionale ai poteri che vengono loro attribuiti e che nella società a responsabilità limitata non è in alcun modo realizzabile, vale a dire il deposito dei titoli azionari e la loro incedibilità. Infine, se si volesse applicare analogicamente la disciplina di cui all'art. 2437-*quater* c.c., occorrerebbe immaginare la possibilità di iscrivere nel Registro delle imprese l'offerta in opzione della quota da parte degli amministratori, ma tale strada appare preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese e dalla conseguente circostanza che, nell'ambito di un tipo sociale come la società a responsabilità limitata, gli atti inerenti alla circolazione della partecipazione idonei all'iscrizione sono compiutamente previsti dagli artt. 2470, 2471 e 2471-bis c.c.



Corte di Cassazione n. 8962/2019

Non è consentito il recesso *ad nutum* del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso *ad nutum*, perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante).

1.1. Recesso per qualsiasi socio

L'art. 2469 c.c. prevede casi in cui il socio (o i suoi eredi) può esercitare il diritto di recesso.

Un ulteriore caso di recesso è quello contemplato al comma 2 dell'art. 2473 c.c. nel quale si dispone che, nel caso **di società contratta a tempo indeterminato**, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi. L'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

La disciplina del recesso dettata dall'art. 2473 c.c. comporta un rilevante **ampliamento delle ipotesi attualmente previste** ed espande così quello che in questi tipi di società risulta concretamente lo strumento più efficace per la tutela per il socio.

Risulta così di particolare rilievo la disciplina dettata al comma 3 dell'art. 2473 c.c., che tende ad assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile al suo valore di mercato. Viene, a questo scopo, introdotto un procedimento volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente.

In detto comma si stabilisce che *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349"*.

L'art. 2473 c.c. si chiude nel seguente modo: *"il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società"*.

L'art. 2481-*bis*, comma 1, c.c. dispone che in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. **L'atto costitutivo può prevedere**, salvo per il caso di ricostituzione del capitale a seguito di perdite, **che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi**; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.



MASSIMA
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO DEL 17 MAGGIO 2016, N. 158

INTRODUZIONE DELLA CLAUSOLA CHE CONSENTE ALLA MAGGIORANZA DI ESCLUDERE O LIMITARE IL DIRITTO DI OPZIONE NELLE S.R.L. (ARTT. 2481-BIS, COMMA 1, E 2479-BIS, COMMA 3, C.C.) - L'introduzione della clausola statutaria prevista dall'art. 2481-*bis*, comma 1, c.c., che consente all'assemblea dei soci di deliberare a maggioranza un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non richiede il consenso di tutti i soci. Potendo essere assunta con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, salvo che lo statuto non preveda espressamente, per l'introduzione della clausola medesima, un *quorum* rafforzato o l'unanimità dei consensi. L'introduzione della clausola anzidetta non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi hanno acconsentito, fermo restando il diritto di recesso, al momento di ciascuna successiva deliberazione di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, a favore dei soci che non acconsentono alla deliberazione medesima.

2. LE MODALITÀ PER IL RECESSO

Nelle società a responsabilità limitata è l'atto costitutivo che deve specificare le modalità di esercizio del recesso (art. 2473, comma 1, c.c.), che però non potrà evidentemente prescindere da una comunicazione alla società.

È anche qui prevista la possibilità di vanificare il recesso, revocando la delibera da cui esso deriva o sciogliendo la società (art. 2473, ultimo comma, c.c.), ma curiosamente senza predeterminazione di limiti temporali.

Qualora le modalità del recesso non vengano apprestate statutariamente, è inevitabile procedere con l'applicazione analogica delle norme in tema di società per azioni (art. 2473-*bis* c.c.).

L'art. 2437-*bis* c.c. in tema di s.p.a. statuisce che **il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata** che deve pervenire alla società:

- **entro 15 giorni** dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima;
- **entro 30 giorni** dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso se questo è diverso da una deliberazione.

La raccomandata **deve indicare**:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Ovviamente tanto nella società per azioni quanto nella società a responsabilità limitata, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera di scioglimento della società; la normativa indica in 90 giorni il termine entro il quale queste condizioni devono verificarsi al fine della caducazione del maturato diritto di recesso.

2.1. La valutazione della quota e il rimborso spettante al recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

La **liquidazione** della quota deve avvenire **in base al "suo" valore di mercato**. Il comma 3 dell'art. 2473 c.c. fa espressamente coincidere il momento di riferimento della valutazione della quota, per la società a responsabilità limitata, con la data di dichiarazione di recesso. Ma non è chiaro se si tratti del "valore di mercato" della quota o del patrimonio sociale.

Nel primo caso si tratterebbe di un criterio ben curioso, con riferimento ad un bene, la quota, in ipotesi privo di un mercato secondario, sì che il valore di mercato potrebbe talvolta rasentare lo zero. Anche nel secondo caso, comunque, il criterio potrebbe risultare in definitiva di non facile applicazione: qual è il "valore di mercato" del patrimonio sociale?

Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo **valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso**; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il **rimborso** delle partecipazioni **deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso** e può avvenire mediante:

- l'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- l'acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato **utilizzando riserve disponibili** o, in mancanza, corrispondentemente **riducendo il capitale sociale**; qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

2.2. La determinazione statutaria dei criteri di valutazione

Come abbiamo visto per il recesso e come vedremo anche per l'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, la legge non prevede nulla circa la predisposizione di una disciplina statutaria che faccia da guida per la determinazione del valore della partecipazione.

In questo panorama normativo è opportuno chiedersi se la materia della valutazione della quota del socio recedente da una società a responsabilità limitata sia o meno regolabile mediante apposite previsioni statutarie.

Secondo Angelo Busani, la risposta non può che essere positiva se si considera il clima di notevole derogabilità che contraddistingue la disciplina della società a responsabilità limitata e, in via particolare, la norma dettata per le società per azioni dall'art. 2437-ter, comma 4, c.c. dove si stabilisce che *"Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione"*.

Dunque, percorrendo il cammino dettato da questa norma, lo statuto dovrà prevedere delle regole che devono presiedere la valutazione della partecipazione del socio recedente, indicando quanto previsto dal citato articolo.

Naturalmente bisogna anche tener presente che da questa possibilità concessa dal legislatore non può discendere che la procedura di liquidazione del socio recedente possa prescindere dall'interpellare gli altri soci circa una eventuale acquisizione delle quote del socio che recede.

La possibilità concessa dal legislatore sta solo a significare che, **nel caso non si proceda all'acquisto delle quote** del recedente da parte degli altri soci, si possono e si debbono aprire altre strade prima della radicale liquidazione della società.

Da questo punto di vista, la disciplina dettata per la società per azioni nell'art. 2437-*quater* c.c. (rubricato: "Procedimento di liquidazione") si dimostra assai appropriata e puntuale, in quanto si stabilisce che:

- gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
- se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio;
- l'offerta di opzione va depositata presso il Registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
- per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta;

- coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Analoga previsione può essere stabilita anche nello statuto della società a responsabilità limitata. Se poi questa procedura non porta ad alcun esito, si aprirà il ventaglio di possibilità che la legge offre per soddisfare il diritto del socio recedente di vedere liquidato il valore delle sue partecipazioni.

Quattro sono, in sostanza, le **possibilità** concesse:

- 1) in primo luogo, pertanto, l'organo amministrativo della società cercherà un collocamento delle quote del socio che recede presso terzi estranei alla società;
- 2) in secondo luogo, qualora anche questo collocamento non abbia effetto positivo, il rimborso sarà effettuato con l'utilizzo delle riserve disponibili;
- 3) in terzo luogo, la società procederà alla liquidazione del socio che recede mediante corrispondente riduzione del capitale sociale (con il rispetto dei tempi stabiliti dal comma 3 dell'art. 2445 c.c.);
- 4) in ultimo luogo, qualora il capitale non abbia sufficiente capienza per poter sopportare il rimborso della partecipazione del socio che recede, la società deve essere posta in liquidazione, cosicché il recedente non verrà più soddisfatto con la liquidazione della sua individuale quota, ma con la più complessiva ripartizione del patrimonio sociale che residui dall'attivo della liquidazione.

3. ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'art. 2473-*bis* c.c. dispone che l'atto costitutivo della società "può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio". Pertanto, **non vengono previste cause di esclusione ex lege**, come previsto per le società di persone (artt. 2286-2288 c.c.), ma viene data la possibilità di inserire nel contratto sociale specifiche clausole di esclusione: non di qualsiasi tipo, però, ma solo "per giusta causa".

Se dunque si intendano sanzionare con l'esclusione eventuali accadimenti, è necessario specificare nello statuto sociale di quali inadempimenti o comportamenti gravi si tratti (come nel caso di assunzione di un obbligo di prestare una data opera a vantaggio della società che il socio poi non esegua correttamente, o il comportamento del socio che distraiga fondi della società per finalità personali): normalmente dovrà trattarsi di **inadempimenti** o **comportamenti talmente gravi da minare alle radici il rapporto di fiducia** e di massima rilevanza dei rapporti per-

sonali che ispirano in modo strutturale la dimensione operativa della società a responsabilità limitata.



Tribunale Bolzano, 6 maggio 2020

Nei giudizi di esclusione di un socio di s.r.l. su iniziativa di altro socio, la società non è litisconsorte necessario: non è dato rinvenire in capo alla stessa alcun interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. poiché alla società non possono derivare né vantaggi, né pregiudizi dalla decisione della causa.

La clausola statutaria di una s.r.l. secondo cui può essere escluso il socio che risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società è nulla per indeterminatezza e non può considerarsi conforme alla previsione dell'art. 2473-bis c.c. secondo cui l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

Tuttavia, non è necessario che determinati eventi oggettivi legittimanti l'espulsione del socio debbano "astrattamente" rispondere ad una qualificazione giuridica di "giusta causa". In realtà sono gli stessi soci, **individuando taluni fatti come cause di espulsione**, ad attribuire con ciò solo a questi fatti il **crisma della "giusta causa"** legittimante l'espulsione da quella specifica compagine sociale: si pensi a determinati eventi specifici al verificarsi dei quali si possa decidere per l'esclusione (il socio sia fallito o sia dichiarato interdetto; il socio sia inadempiente nei confronti della società nella prestazione delle opere o servizi oggetto di conferimento; oppure una sopravvenuta incapacità lavorativa; la perdita di requisiti di onorabilità, una condanna e simili); ed ancora: si pensi alla previsione statutaria dell'esclusione del socio che inizi a svolgere un'attività concorrenziale con quella della società; il solo fatto che una tale situazione di concorrenza venga qualificata nel contratto sociale come causa di esclusione, legittima di per sé la sua qualificazione come "giusta causa": infatti, in assenza di quella previsione statutaria, quel comportamento non potrebbe essere impedito al socio e, tanto meno, potrebbe essere oggetto di censura da parte degli altri soci, visto che solo gli amministratori - e non certo i soci di società di capitali in quanto tali - hanno un vincolo di non concorrenza. Si potrebbe anche pensare a **ipotesi di esclusione automatica**, come per esempio il compimento del settantacinquesimo anno di età, una specie di pensionamento obbligatorio che potrebbe trovare applicazione nei casi in cui il socio si è impegnato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società.

Anche qui (tenendo conto delle norme in materia di recesso del socio di cui all'art. 2473, al quale l'art. 2473-bis, sull'esclusione del socio, rinvia) la partecipazione da rimborsare va valutata in proporzione del patrimonio sociale.

Anche **chi viene escluso dalla società ha diritto di ricevere entro 6 mesi il valore di mercato della quota**, con le stesse modalità che abbiamo visto per il recesso. In caso di esclusione, però, non è mai consentito ridurre il capitale sociale.

L'esclusione avviene solo se i soci o la società possono permettersi di sostenere il costo. La possibilità di escludere il socio per giusta causa discende da una concezione della società a responsabilità limitata come "società personale" a responsabilità limitata. La reciproca fiducia dei soci, il c.d. "*intuitus personae*", allora, può, anche se non deve necessariamente, acquistare rilievo nella configurazione degli equilibri societari.



Tribunale Napoli, 8 febbraio 2020

A differenza delle società di persone, nella società a responsabilità limitata l'esclusione di un socio per giusta causa è possibile solo in presenza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto dotata di adeguata specificità.

Le cause di esclusione "facoltative" consentite dall'art. 2473-bis c.c. possono essere riferite solo ai soci, e non a terzi estranei al rapporto sociale, ed avere ad oggetto violazione degli obblighi gravanti sui soci (ad esempio, abituale assenza senza giustificazione dalle assemblee che produce il rinvio delle stesse per difetto di *quorum*, gestione dell'impresa in violazione delle regole di prudenza, ecc.), modifiche dello stato personale ovvero comportamenti dei soci estranei al rapporto societario (violazione di norme penali che danneggiano la società, interdizione, fallimento, ecc.).

Le vicende personali dei soci o dell'amministratore di una s.r.l., se pur in astratto riconducibili a cause di esclusione previste nello statuto o nell'atto costitutivo della società di cui la s.r.l. è socia, non giustificano l'esclusione, poiché altrimenti si finirebbe per "azzerare" gli effetti dello schermo societario, potendo semmai rilevare sotto il profilo dell'impossibilità di funzionamento della società e portare allo scioglimento della società.

La delibera di scioglimento della società non fa venir meno l'interesse del socio escluso ad ottenere l'annullamento della delibera di esclusione in quanto anche nella fase di liquidazione non è precluso al socio l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale (ad esempio, il diritto di informazione e controllo, il diritto di voto in sede di approvazione del bilancio di liquidazione, ecc.).



Tribunale Bolzano, 6 maggio 2020, n. 399

Il legislatore, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2466 c.c. in tema di socio moroso, non ha predisposto una disciplina specifica per il procedimento di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata, né ha indicato l'organo competente ad adottare la relativa delibera.

La materia risulta pertanto rimessa all'autonomia statutaria, che, qualora si avvalga della facoltà di introdurre specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, come riconosciuta dall'art. 2473-bis c.c., deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di assunzione della delibera, l'organo competente, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l'eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva, il termine entro il quale il socio escluso possa fare opposizione. A fronte di eventuali lacune della disciplina pattizia, occorrerà fare applicazione, in via analogica, di quanto espressamente previsto per altri tipi sociali, avendo riguardo non solo alle società di capitali, ma, considerati i marcati tratti personalistici che connotano la disciplina delle società a responsabilità limitata, anche alle società di persone.



Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 8 febbraio 2020, n. 25774

Nelle società a responsabilità limitata, in presenza di una situazione, riconducibile in astratto ad una **giusta causa di esclusione**, l'*exit* del socio, su impulso della società, è legittimo solo se espressamente e specificamente previsto nello statuto.

Per risolvere il vincolo sociale, non basta il venir meno dell'*affectio societatis* per procedere all'esclusione del socio con delibera assembleare adottata a maggioranza, ma occorre un'apposita previsione statutaria che lo consenta. Di conseguenza, è invalida e può essere sospesa in via cautelare, ove ne ricorrano i presupposti, la delibera di esclusione di un socio adottata in assenza di previsione statutaria.



Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 6 febbraio 2020, n. 281

In tema di clausole di esclusione per giusta causa di soci all'interno di società a responsabilità limitata l'atto costitutivo può prevederle purché siano specifiche e vi sia la violazione di un interesse meritevole di tutela. (Nel caso di specie, tali clausole prevedevano l'esclusione del socio fallito o interdetto che ostacolava la corretta prosecuzione dell'attività sociale e pertanto erano legittime).



Tribunale Milano, 5 dicembre 2019

In materia di esclusione del socio di s.r.l., l'elenco delle cause di esclusione del socio deve essere indicato tassativamente nello Statuto, che deve anche specificare con chiarezza le singole condotte la cui gravità giustifichi l'adozione del provvedimento di esclusione del socio.



Tribunale Bologna, 11 aprile 2017, n. 621

Nelle società a responsabilità limitata, accanto alle ipotesi legali di esclusione del socio tipizzate dall'art. 2466 c.c., possono essere previste ulteriori **ipotesi convenzionali**, ex art. 2473-bis c.c., purché vengano espressamente previste dall'atto costitutivo, non essendo a tal fine sufficiente un generico richiamo al presupposto della giusta causa.

Appare conforme al disposto dell'art. 2473-bis c.c. la previsione, contenuta nell'atto costitutivo di una s.r.l., di **esclusione del socio per inattività**, all'interno dell'organizzazione aziendale, per almeno 180 giorni nell'arco di un esercizio sociale.

3.1. La liquidazione

Anche nel caso di esclusione i soci hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

Per quanto concerne la disciplina della liquidazione va sottolineato che la normativa della società a responsabilità limitata non contiene alcuna indicazione,

l'unica norma corrispondente è quella riguardante la liquidazione del socio recedente, e cioè l'art. 2473 c.c., che stabilisce quanto segue:

- la quota del recedente è proporzionalmente rapportata al valore del patrimonio sociale, il quale è *"determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso"*;
- in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, applicandosi in tal caso il comma 1 dell'art. 1349 c.c.

Il **rimborso** delle partecipazioni deve essere eseguito **entro 6 mesi** dalla comunicazione di recesso e **può avvenire mediante**:

- l'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- l'acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In questo caso non si può far luogo alla riduzione del capitale sociale.



MASSIMA
COLLEGIO ARBITRALE MILANO, 15 APRILE 2019

È annullabile la delibera di esclusione del socio di s.r.l., se pur in presenza della giusta causa prevista dallo statuto, allorquando viziata da abuso di maggioranza in ragione delle modalità concrete con cui è stata adottata, delle sue circostanze e delle sue effettive finalità (nella specie, quella di estromettere il socio di minoranza per agevolare il trasferimento del controllo a un terzo).



Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 14 giugno 2016

L'esclusione, nella società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., è legittima non sulla base di un generico principio di giusta causa, bensì in ragione di una causa specifica, quindi individuata e circoscritta, che consente di contrastare l'utilizzo abusivo del rimedio.

Integrano ipotesi di "giusta causa" di esclusione del socio: eventi che colpiscano direttamente la sua sfera soggettiva (incapacità sopravvenuta, condanna penale); eventi che incidano sul rapporto sociale sotto il profilo dell'inadempimento, anche non imputabile, degli obblighi contrattuali di gravità tale - comunque - da costituire un pregiudizio per l'efficiente svolgersi dell'attività sociale; infine la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che discendono dalla natura fiduciaria comunque caratteristica del rapporto sociale. L'art. 2378, c.c., richiamato espressamente dall'art. 2479-ter, c.c., in tema d'invalidità delle decisioni, prevede una misura cautelare tipica che trova senz'altro applicazione, oltre che alle delibere annullabili, anche alle delibere nulle.

I presupposti per la sospensione della decisione impugnata sono la rilevanza, sia pure a livello di *fumus*, non solo di un vizio invalidante che comporterebbe l'annullabilità ovvero la nullità della decisione medesima ma anche del *"periculum in mora"*, il cui accertamento richiede, in concreto, la comparazione tra il pregiudizio che l'opponente potrebbe, illegittimamente, subire per effetto dell'esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione.



Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 26 settembre 2018

La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata ha natura unitaria, ai sensi dell'art. 2468 c.c., con la conseguenza che l'esclusione del socio a seguito di inadempimento, ex art. 2466 c.c., non può che avere ad oggetto l'intera quota di partecipazione da questi detenuta. Non è possibile utilizzare i rimedi di cui all'art. 2466 c.c. per una parte soltanto della quota di partecipazione del socio moroso, in virtù del principio di unitarietà della quota (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto legittima l'esclusione di un socio dalla compagine societaria, anche se l'inadempimento ha riguardato solo una parte di quota, garantita da una fideiussione poi diventata inefficace).

